



Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA

MAZARA DEL VALLO

Viale Guardia Costiera sn - 91026 Mazara del Vallo (TP) – Tel. 0923.946388 – Fax 0923.941020

E-mail: cpmazara@mit.gov.it – P.E.C.: cp-mazaradelvallo@pec.mit.gov.it

Sito web: www.guardiacostiera.gov.it/mazara-del-vallo

ORDINANZA

Interdizione specchio acqueo antistante il depuratore in località Marinella di Selinunte

Il sottoscritto Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Mazara del Vallo:

VISTO il verbale datato 23/08/2021 afferente al sopralluogo eseguito da personale militare dipendente presso il depuratore di Marinella di Selinunte - fraz. di Castelvetro (TP);

VISTE le proprie Ordinanze n° 45 in data 01/10/2007 recante *“Regolamento del porto di Marinella di Selinunte”* e n. 23/2021 *“lavori di potenziamento della struttura portuale di Marinella di Selinunte”*;

VISTA la propria Ordinanza di Sicurezza Balneare n° 16 in data 16 giugno 2016;

VISTO l'art. 104, lett. v), del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

RITENUTO NECESSARIO interdire la zona di mare interessata da fenomeni di movimento franosi dai costoni rocciosi presenti nel tratto di costa prospiciente il depuratore di Marinella di Selinunte - fraz. di Castelvetro, allo scopo di salvaguardare la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare;

VISTI gli atti d'ufficio

VISTI gli artt. 17, 30, 81 del Codice della Navigazione, nonché l'art.59 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima);

RENDE NOTO

lo specchio acqueo antistante il depuratore sito in di Marinella di Selinunte– fraz. di Castelvetro (TP), fino ad una distanza di metri **50 (cinquanta)** meglio rappresentato nell'allegato stralcio cartografico, potrebbe essere interessato da fenomeni progressivi di erosione e cedimento strutturale.

ORDINA

Art. 1

Con decorrenza immediata e fino ad ordine contrario, fermi restando i divieti e gli obblighi scaturenti dalle disposizioni di cui alla vigente Ordinanza di Sicurezza Balneare del Compartimento Marittimo di Mazara del Vallo, nelle zone di mare di cui al “Rende Noto” [i cui limiti sono riportati nelle mappe allegate alla presente Ordinanza], sono vietati la navigazione, la sosta e l'ancoraggio di unità navali, la balneazione, la pesca e l'espletamento di qualsiasi attività, sia di superficie che subacquea, connessa agli usi del mare: il tutto fino ad una distanza di metri 50 (cinquanta) dal limite di costa.

I comandanti delle unità navali che navigano nei pressi della zona come evidenziata in allegato o che fanno scalo nel porto di Marinella di Selinunte, nelle fasi di navigazione, approccio, ingresso ed uscita dal medesimo sorgitore, dovranno procedere a lentissimo moto, prestando massima attenzione ad eventuali detriti ed avendo cura di adottare ogni ulteriore utile cautela suggerita dalla buona perizia marinaresca, per evitare danni a persone o cose.

Art. 2

Il Comune di Castelvetro, nel cui territorio ricadono la zona di mare e le spiagge di cui al "Rende Noto", provveda ad installare e mantenere idonea cartellonistica indicante i divieti di cui all'articolo 1), apponendo altresì gavitelli a mare di colore ben visibili, perimetranti le aree di maggiore afflusso e maggiormente pericolose.

Il Comune stesso vigili sulla continua persistenza della segnaletica come sopra indicata, predisponendo immediata sostituzione quando necessario. Parimenti sarà compito del Comune tenere costantemente monitorata la situazione del costone roccioso, valutando l'eventuale emanazione di atti amministrativi interdittivi ulteriori a quelli esistenti, dandone immediata e formale comunicazione all'Autorità Marittima.

Art. 3

La presente Ordinanza è emanata ai soli fini della sicurezza della navigazione, nell'espletamento delle funzioni di polizia marittima previste dal Codice della Navigazione (artt. 17 , 30 e 81), ferme restando le specifiche competenze demandate dalla vigente normativa ad altri Enti/Autorità.

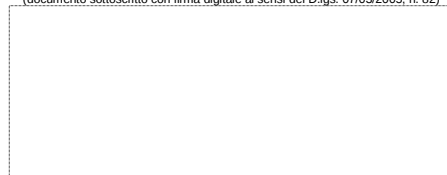
I contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti in termini di legge.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo della Capitaneria di porto di Mazara del Vallo e l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale di questo Comando, all'indirizzo web <http://www.guardiacostiera.gov.it/mazara-del-vallo/Pages/ordinanze.aspx>.

Mazara del Vallo, lì 23/08/2021

p. IL COMANDANTE
C.F. (CP) Vincenzo CASCIO t.a.
C.C. (CP) Amleto PICCINNO

(documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.lgs. 07/03/2005, n. 82)





**CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA
MAZARA DEL VALLO**

STRALCIO CARTOGRAFICO DELLO SPECCHIO ACQUEO INTERDETTO

